

## **PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SU ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA**

### **TRA**

- l'Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato Istat, con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, nella persona del Presidente dell'Istituto,
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentate nella persona del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con sede in Roma, Via Parigi n. 11,
- il Ministero della cultura, di seguito denominato MIC, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, n. 27, nella persona del Ministro.

### **PREMESSO CHE**

- in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione e ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", lo Stato e le Regioni favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ne promuovono la conoscenza;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat provvede all'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale e affidate all'esecuzione dell'Istituto;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo n. 322 del 1989 sopra citato, l'Istat provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lettera c), nonché alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati amministrativi (lettera h);
- ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Istat può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;
- ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, l'Istat provvede a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681;

- gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome fanno parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 322 del 1989 sopra citato;
- gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle peculiari competenze in materia statistica, applicheranno il presente protocollo in quanto compatibile con il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290;
- con decreto ministeriale 1° giugno 1992 è stato costituito, l'ufficio di statistica del MiC, facente parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
- l'Istat e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto in data 6 luglio 2017 un accordo quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di attività statistiche, che prevede l'individuazione degli strumenti volti al miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta nell'ambito del Sistan;
- la raccolta sistematica di informazioni e dati sugli istituti e sui luoghi della cultura, sulla base di definizioni, metodologie e procedure comuni e condivise, è necessaria a supportare la programmazione delle politiche culturali, statali e regionali, e l'attività gestionale delle amministrazioni centrali e territoriali, nonché a garantire un'adeguata rappresentazione, comparabile a livello nazionale e internazionale, della consistenza e delle caratteristiche del Sistema museale nazionale e del Sistema delle biblioteche italiane e di ogni possibile sistema integrato della Cultura;
- l'Istat è titolare delle rilevazioni statistiche *“Indagine sui musei e le istituzioni similari”* e *“Indagine sulle biblioteche”*, previste nel Programma statistico nazionale (rispettivamente con codice IST-02424 e IST-02777), volte a fornire una rappresentazione statistica esaustiva, aggiornata e dettagliata degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici e privati presenti sul territorio nazionale, delle loro caratteristiche strutturali, dei servizi offerti, delle attività svolte e dei livelli di fruizione;
- il Programma statistico nazionale – sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali – prevede l'autorizzazione alla diffusione in forma disaggregata dei dati raccolti in quanto di rilevanza pubblica e per rispondere all'esigenza di fornire la più ampia informazione sull'offerta del patrimonio culturale, promuoverne la conoscenza e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, nonché concorrere al perseguimento della valorizzazione dei beni culturali, ai sensi degli articoli 6, 111 e ss. del decreto legislativo n. 42 del 2004 e del decreto legge n. 83 del 2014. Il dato aggregato non consentirebbe, infatti, l'individuazione e la descrizione delle geografie funzionali corrispondenti all'effettiva distribuzione delle infrastrutture culturali a livello territoriale: l'informazione a tale livello di disaggregazione è fondamentale per orientare gli interventi di promozione del capitale umano e sociale, uguagliare le opportunità di sviluppo, orientare le politiche di coesione e produrre indicatori dei livelli di benessere equo e sostenibile a livello locale;

- il MIC, l'Istat e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno attivato una proficua collaborazione per il monitoraggio del patrimonio culturale, già avviata con il “Protocollo di intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d’arte e i luoghi della cultura non statali”, sottoscritto in data 28 agosto 2007 presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prorogato in data 28 agosto 2010 e successivamente ulteriormente esteso e prorogato, in data 30 luglio 2015 fino al 31 dicembre 2017 e in data 21 settembre 2017 fino al 31 dicembre 2021;
- le Parti, in attuazione degli impegni di collaborazione sottoscritti, hanno realizzato le rilevazioni statistiche previste secondo i tempi e le modalità concordate, promuovendo la raccolta di informazioni dettagliate e aggiornate;
- le Parti ravvisano la necessità e l’opportunità di rinnovare l’efficace esperienza di collaborazione interistituzionale maturata per la raccolta di informazioni sulle istituzioni culturali, sottoscrivendo un nuovo “Protocollo d’intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato sugli istituti e i luoghi della cultura” e aggiornando l’intesa alla luce dell’esperienza acquisita dalle Parti e delle esigenze di coordinamento a livello nazionale;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, disciplinano il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri;
- le disposizioni specifiche per i trattamenti di dati personali da parte dei soggetti del sistema statistico nazionale sono contenute nell’allegato A3 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale*” (oggetto della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018), e nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare agli articoli 6-bis e 9 che prevede: “*I dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale da parte degli Uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici*”;
- le forme di collaborazione interistituzionale tra le Parti previste nel presente Protocollo sono state proposte, discusse e concordate nell’ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico del precedente Protocollo, nonché nell’ambito del Comitato Paritetico Istat-Regioni;
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell’8 marzo 2023, ha approvato, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il protocollo

d'intesa tra l'Istituto nazionale di statistica, il Ministero della cultura e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura;

tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione interistituzionale tra le Parti per la produzione, lo scambio e l'utilizzo dei dati, al fine di:
  - a) assicurare la raccolta sistematica di informazioni e dati anagrafici e descrittivi relativi a istituti e luoghi della cultura pubblici e privati di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, applicando standard metodologici condivisi a livello nazionale, massimizzando l'integrazione delle fonti disponibili e garantendo la produzione di dati statistici aggiornati, esaustivi e dettagliati;
  - b) favorire lo sviluppo e l'aggiornamento di sistemi informativi integrati su istituti e luoghi della cultura pubblici e privati per assicurare la condivisione, la gestione e la diffusione di dati, per le finalità di carattere statistico e amministrativo delle Parti, nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Protocollo;
  - c) definire e costruire indicatori per il monitoraggio del sistema culturale, garantendo la qualità dei dati e delle fonti utilizzate per la loro costruzione.

### **Art. 2**

#### **Modalità della collaborazione**

1. Le modalità della collaborazione tra le Parti, ai fini di cui all'articolo 1, sono definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Protocollo. Le iniziative da realizzare in attuazione del presente Protocollo per il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 saranno individuate e concordate dalle Parti nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico- scientifico di cui all'articolo 4 e potranno essere specificate in eventuali ulteriori allegati tecnici a integrazione del presente Protocollo, secondo quanto previsto all'articolo 3.
2. I contenuti delle iniziative di cui al comma 2 devono conformarsi ai seguenti obiettivi:
  - a) garantire la raccolta sistematica di informazioni e dati anagrafici e descrittivi sugli istituti e luoghi della cultura pubblici e privati sulla base di definizioni, metodologie e procedure comuni e condivise, al fine di fornire una rappresentazione uniforme e comparabile a livello nazionale e internazionale delle loro caratteristiche, attività di servizio, modalità organizzative e di fruizione;

- b) favorire la piena condivisione delle informazioni e dei dati raccolti in relazione alle specifiche esigenze istituzionali delle Parti, per le rispettive finalità statistiche, amministrative e divulgative, nell'ottica di incrementare i sistemi informativi integrati, fermo restando quanto previsto alla lettera e);
  - c) garantire la piena accessibilità e utilizzabilità delle informazioni e dei dati raccolti da parte dell'utenza esterna, con il massimo dettaglio possibile, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera e);
  - d) garantire e sviluppare la compatibilità e la coerenza, rispetto ai contenuti informativi, e l'interoperabilità, in termini tecnici e procedurali, tra i *sistemi informativi integrati* di cui alla lettera b) e gli altri eventuali database sugli istituti e luoghi della cultura disponibili a livello centrale e territoriale utilizzati dal MiC, dalle Regioni e dall'Istat per fini divulgativi, amministrativi e/o statistici;
  - e) garantire che l'accesso alle informazioni e ai dati di cui alla lettera a) da parte del MIC, delle Regioni, dell'Istat e dell'utenza esterna, nonché il loro utilizzo ai sensi delle lettere b), c) e d), avvenga nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 5.
3. Per gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

### **Art. 3**

#### **Allegati tecnici**

1. Gli allegati tecnici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, disciplinano i contenuti, le modalità esecutive e i tempi delle iniziative previste in attuazione del presente protocollo, come definiti dal Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4.
2. Eventuali ulteriori iniziative e attività, correlate agli obiettivi e agli impegni previsti dal presente protocollo, potranno essere oggetto di convenzioni esecutive definite e concordate dal Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4 e sottoscritte dai rappresentanti dell'Istat, del MiC e delle singole Regioni, come individuati in base al rispettivo ordinamento.
3. Le Parti provvedono a svolgere le attività previste in attuazione del presente protocollo e delle eventuali ulteriori convenzioni esecutive, avvalendosi delle proprie strutture operative e delle proprie risorse tecnologiche e professionali. In particolare, per le iniziative di natura statistica, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e il MiC si avvalgono anche degli Uffici di statistica, istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in collaborazione con le proprie strutture tecniche competenti in materia di beni culturali.

## **Art. 4**

### **Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico**

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente Protocollo è istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico- scientifico composto dai seguenti membri permanenti, in rappresentanza dell'istituzione di rispettiva appartenenza:
  - n. 4 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza delle Regioni, di cui n. 2 per la materia statistica e n. 2 per la materia dei beni culturali;
  - n. 4 rappresentanti dell'Istat;
  - n. 4 rappresentanti del MiC, di cui n. 1 indicato dalla Direzione generale Bilancio - Ufficio di statistica.

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte provvede a comunicare alle altre i nominativi dei propri rappresentanti. Ogni successiva modifica dei propri rappresentanti nel Comitato deve essere tempestivamente comunicata dalla Parte interessata alle altre Parti. I rappresentanti formalmente nominati hanno la responsabilità di esprimersi e agire in nome e per conto dell'istituzione di appartenenza, per le rispettive funzioni e competenze, facendosi carico delle eventuali istruttorie e verifiche interne che riterranno necessarie ed opportune.

2. Alle riunioni del Comitato partecipano, in qualità di membri esterni e in relazione alle materie in discussione, un rappresentante per ciascuna delle seguenti istituzioni: International Council of Museums (ICOM), Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e Associazione italiana biblioteche (AIB).
3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta dei membri permanenti del Comitato stesso, esperti competenti nelle materie di specifico interesse e rappresentanti di istituzioni e di enti competenti che possano fornire supporto tecnico-scientifico in relazione alle materie in discussione. Sono, altresì, consentite audizioni su specifiche tematiche oggetto del presente Protocollo.
4. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
  - a) definire le iniziative di cui all' articolo 2, comma 2, sulla base degli obiettivi indicati all' articolo 2, comma 3;
  - b) coordinare le attività e le iniziative promosse sulla base del presente Protocollo, in modo da garantire che la loro realizzazione e il loro sviluppo rispondano a rigorosi criteri tecnico-scientifici e siano orientati alla massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;
  - c) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) e dei risultati conseguiti;
  - d) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lettera c);
  - e) definire le iniziative utili alla piena diffusione e valorizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.

5. Il Presidente è scelto a rotazione annuale tra i rappresentanti di ciascuna Parte; il primo anno il Comitato è presieduto da un rappresentante dell'Istat.
6. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno semestrale e ogni volta che una delle Parti lo richiama, su convocazione del Presidente.
7. Le riunioni del Comitato si svolgono – ove possibile – a Roma, presso la sede dell'Istat o presso altra sede oppure, in alternativa, in modalità web-meeting attraverso collegamento a distanza, secondo quanto concordato tra le Parti.
8. Le decisioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

## **Art. 5**

### **Protezione dei dati personali e segreto statistico**

1. I trattamenti dei dati personali rientranti nell'ambito del presente Protocollo sono effettuati nel rispetto delle norme in materia di tutela del segreto statistico, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 322 del 1989, delle norme in materia di protezione dei dati personali, di cui ai citati Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018.
2. Gli allegati tecnici e le eventuali ulteriori convenzioni esecutive sottoscritte dalle Parti ai sensi dell'articolo 3 del presente Protocollo definiscono in apposite clausole le modalità di applicazione della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo.

## **Art. 6**

### **Durata e oneri**

1. Il presente Protocollo ha durata quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è prorogabile per espressa volontà delle Parti, da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. Le Parti provvedono all'attuazione del presente Protocollo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Art. 7**

### **Recesso**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo, dandone comunicazione alle altre Parti con almeno tre mesi di preavviso.

## **Art. 8**

### **Foro competente e disposizioni finali**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile addivenire a una bonaria conciliazione, la controversia è rimessa al Foro di Roma.
2. Il presente Protocollo d'intesa, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'Istituto Nazionale  
di Statistica  
Il Presidente

Per le Regioni e le Province  
Autonome  
Il Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle province autonome

Per il Ministero della Cultura

Il Ministro



## **Allegato tecnico al protocollo d'intesa**

### **Premessa**

1. Il presente documento costituisce parte integrante del *Protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura* (di seguito "Protocollo d'intesa") e disciplina la collaborazione tra le Parti in merito alle attività di cui all'articolo 1 del Protocollo d'intesa stesso.
2. Il presente documento disciplina altresì i rapporti di collaborazione con istituzioni accademiche e di ricerca, e altri enti e/o associazioni che partecipino alla rilevazione per fornire supporto tecnico-scientifico alle attività previste dal Protocollo d'intesa, fornendo dati e informazioni per l'integrazione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei luoghi della cultura e svolgendo il ruolo di organi intermedi di rilevazione.
3. Le modalità operative delle attività da implementare e i rapporti di collaborazione tra le Parti e con le altre istituzioni ed enti esterni eventualmente coinvolti saranno ulteriormente concordati e definiti – per quanto non previsto nel presente documento e per fare fronte a situazioni varie ed eventuali – nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 del Protocollo d'intesa, con l'obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle attività e un livello qualitativo elevato e uniforme delle informazioni da produrre.

### **1. Le attività di rilevazione**

1. L'Istat, con la stretta collaborazione della altre Parti, si impegna ad assicurare la raccolta sistematica di informazioni e dati anagrafici e descrittivi relativi a "istituti e luoghi della cultura" pubblici e privati (come definiti in base all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), massimizzando l'integrazione delle fonti disponibili e in modo da garantire la loro mappatura e la produzione di dati statistici aggiornati, esaustivi e dettagliati.
2. Nello specifico, l'Istat provvederà ad effettuare le indagini relative, rispettivamente, ai musei e gli istituti similari (A) e alle biblioteche (B).
3. Le Parti si riservano la possibilità di promuovere e avviare eventuali studi progettuali per analizzare specifici universi di osservazione ancora non inclusi nel presente allegato (es: biblioteche scolastiche o universitarie) e descrivere altri istituti e luoghi della cultura oggetto di interesse (ad esempio gli archivi), sviluppando eventuali iniziative di collaborazione anche con altri Ministeri (es: Miur), istituzioni accademiche e di ricerca, e altri enti e/o associazioni esterni (es: ICOM, AIB, ANAI, CEI, etc.). Gli obiettivi, i contenuti e le modalità di tali eventuali iniziative di collaborazione saranno specificati in appositi allegati tecnici, che saranno definiti e concordati nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 del Protocollo d'intesa.
4. Le singole Regioni e Province autonome potranno definire e formalizzare l'eventuale partecipazione alle attività d'indagine in collaborazione con l'Istat sulla base delle modalità di adesione specificate al paragrafo 2.
5. Le indagini sui musei e gli istituti similari e sulle biblioteche verranno svolte secondo le modalità organizzative e tecniche di seguito indicate.

#### **A) L'indagine sui musei e gli istituti similari**

1. L'indagine sui musei e gli istituti similari è prevista dal Programma statistico nazionale (codice IST-02424). Titolare dell'indagine è l'Istat. L'indagine prevede una rilevazione diretta a carattere totale (censuario), da condurre attraverso la raccolta dei dati e delle informazioni presso tutte le unità che compongono la popolazione di riferimento.
2. Costituiscono oggetto della rilevazione tutti i musei e le istituzioni similari pubbliche e private. Sono inclusi nella rilevazione i musei, variamente denominati, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali.
3. Le unità eleggibili che compongono la popolazione oggetto dell'indagine sono rappresentate dalle strutture di cui al precedente punto 2, accessibili al pubblico, con fruizione regolamentata e che risultano attive nell'anno di riferimento.
4. Per l'individuazione delle unità oggetto di rilevazione l'Istat si avvarrà dei dati identificativi già raccolti nell'ambito delle precedenti edizioni della stessa indagine statistica, in modo da garantire la continuità e l'aggiornamento della base informativa prodotta attraverso la rilevazione, nonché delle informazioni e dei dati prodotti dal MIC, di quelli raccolti da altre associazioni o enti esterni nazionali (es: Conferenza Episcopale Italiana) o da altre amministrazioni centrali e territoriali e attraverso *web-mining*.
5. Rispetto ai contenuti informativi, l'indagine si prefigge tre obiettivi fondamentali:
  - a) aggiornare e integrare i *dati anagrafici* dei musei e delle istituzioni similari già disponibili e raccolti attraverso le indagini condotte nelle edizioni precedenti;
  - b) raccogliere un set di *dati descrittivi* e di informazioni chiave, in grado di rappresentare le principali caratteristiche delle istituzioni museali, con riferimento al patrimonio esposto e conservato, alle risorse in dotazione, alle attività svolte, ai servizi erogati, ai supporti alla visita, alle modalità organizzative e ai livelli di fruizione, tenendo conto dei livelli uniformi di qualità previsti per la valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura;
  - c) approfondire alcuni aspetti di particolare interesse, sviluppando eventuali moduli specificatamente dedicati.
6. Le informazioni acquisite dovranno permettere di fornire un quadro informativo aggiornato e coerente sull'offerta museale in Italia, in modo da rendere disponibili una periodica mappatura ed una descrizione dell'evoluzione del settore.
7. Per la raccolta diretta dei dati, l'indagine adotterà modalità di acquisizione *on-line*, tramite questionario corredato delle definizioni, istruzioni e funzionalità necessarie per un'efficace compilazione. A tal fine, saranno sviluppati un questionario in formato digitale, strutturato per l'autocompilazione e l'acquisizione controllata dei dati, e per il monitoraggio della rilevazione. Solo nei casi in cui non fosse possibile utilizzare modalità di acquisizione *on-line* dei dati, saranno utilizzate le soluzioni alternative ritenute più opportune, quali l'invio tramite email su richiesta del rispondente dello stesso modello.
8. Le informazioni e i dati raccolti saranno rilasciati e resi disponibili, in modo da garantire alle Parti nonché all'utenza esterna la loro piena accessibilità e il loro utilizzo, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.
9. La lista anagrafica dei musei e degli istituti similari italiani annualmente costruita grazie al censimento sarà acquisita dal Sistema museale nazionale, al fine di attuare verifiche atte a garantire l'allineamento e l'aggiornamento costante delle informazioni ivi contenute.

## **B) L'indagine sulle biblioteche**

1. L'indagine sulle biblioteche sarà condotta secondo quanto previsto dal Programma statistico nazionale (codice Ist-02777).
2. L'indagine, di cui è titolare l'Istat, prevede una rilevazione diretta a carattere totale (censuario) che sarà condotta attraverso la raccolta dei dati presso tutte le unità che compongono la popolazione di riferimento di seguito specificata.
3. Costituiranno oggetto della rilevazione tutte le biblioteche sia pubbliche che private, aperte ad una utenza esterna che erogano i propri servizi con regolarità e continuità sul territorio nazionale nell'anno di riferimento della rilevazione. Sono escluse le biblioteche scolastiche e quelle universitarie.
4. Per l'individuazione delle unità oggetto di rilevazione l'Istat farà riferimento ai dati identificativi già raccolti nell'ambito della rilevazione Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, nonché delle informazioni e dei dati prodotti dal MIC, di quelli raccolti da altre associazioni o enti esterni nazionali (Conferenza Episcopale Italiana) o da altre amministrazioni centrali e territoriali, anche attraverso attività di *web-mining*.
5. La rilevazione dovrà fornire un quadro informativo aggiornato e coerente delle principali caratteristiche delle biblioteche presenti sul territorio italiano, in modo da integrare le informazioni attualmente presenti e fornire una mappatura ed una descrizione delle principali dinamiche del settore.
6. Rispetto ai contenuti informativi, l'indagine si prefigge tre obiettivi fondamentali:
  - a) aggiornare e integrare l'Anagrafe delle biblioteche attraverso i risultati ottenuti dalle rilevazioni;
  - b) raccogliere un set di *dati descrittivi* e di informazioni chiave, in grado di rappresentare le principali caratteristiche delle biblioteche, con riferimento alle strutture, all'utenza, alle attività svolte e ai servizi erogati;
  - c) approfondire alcuni aspetti di particolare interesse, sviluppando eventuali moduli specificatamente dedicati, o focalizzando l'osservazione su specifiche unità di osservazione (es: biblioteche scolastiche o universitarie).
7. Per la raccolta diretta dei dati, l'indagine adotterà modalità di acquisizione on-line, tramite questionario corredato delle definizioni, istruzioni e funzionalità necessarie per un'efficace compilazione. A tal fine, saranno sviluppati un questionario in formato digitale, strutturato per l'autocompilazione e l'acquisizione controllata dei dati, e per il monitoraggio della rilevazione. Solo nei casi in cui non fosse possibile utilizzare modalità di acquisizione on-line dei dati, saranno utilizzate le soluzioni alternative ritenute più opportune, quali l'invio tramite email su richiesta del rispondente dello stesso modello.
8. Le informazioni e i dati raccolti saranno rilasciati e resi disponibili, in modo da garantire alle Parti nonché all'utenza esterna la loro piena accessibilità e il loro utilizzo, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. Le informazioni acquisite dovranno permettere di fornire un quadro informativo aggiornato e coerente sulle biblioteche pubbliche e private italiane, in modo da rendere disponibili una periodica mappatura ed una descrizione dell'evoluzione del settore.
9. La lista anagrafica delle biblioteche pubbliche e private italiane costruita attraverso il censimento, sarà acquisita dall'Anagrafe delle biblioteche italiane dell'ICCU, al fine di attuare verifiche atte a garantire l'allineamento e l'aggiornamento costante delle informazioni ivi contenute.

## 2. Modalità di adesione delle Regioni e delle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome (di seguito congiuntamente "Regioni") che intendono collaborare attivamente alla progettazione e alla realizzazione delle indagini condotte dall'Istat secondo le modalità specificate nel presente documento, nonché quelle che saranno concordate nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 del Protocollo d'intesa, dovranno darne comunicazione al citato Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico entro 60 giorni dalla approvazione del Protocollo d'intesa.
2. Per le Regioni che non potranno o vorranno aderire al presente documento, l'Istat provvederà a svolgere direttamente e autonomamente tutte le attività di rilevazione, registrazione, validazione ed elaborazione dei dati previste ai fini dell'indagine, avvalendosi delle proprie risorse tecniche ed organizzative.

## 3. Impegni specifici delle Parti

1. Ai fini della realizzazione dei due censimenti, **I'Istat** – in stretta collaborazione con il MIC e con le Regioni che aderiscono al presente documento ed avvalendosi di proprie strutture interne e di eventuali strutture di supporto esterne – si impegna a svolgere le seguenti attività:
  - a) progettazione e coordinamento delle indagini;
  - b) ricognizione documentale tesa ad individuare e approfondire gli aspetti quantitativi e qualitativi maggiormente rilevanti relativamente alle strutture, al personale, alle attività svolte e ai servizi erogati, all'utenza, ecc. al fine di definire i contenuti informativi (*desk research* e *focus group*);
  - c) definizione dei modelli d'indagine (contenuti informativi, tecniche di rilevazione, universo di riferimento, piano di rilevazione, ecc.);
  - d) definizione dell'universo di riferimento e ricognizione delle principali fonti statistiche e amministrative disponibili per l'aggiornamento e l'integrazione dell'elenco iniziale delle unità di rilevazione;
  - e) predisposizione dei seguenti strumenti e materiali:
    - lista anagrafica delle unità oggetto di rilevazione;
    - questionario per la raccolta dei dati e delle informazioni in formato online;
    - manuale con le istruzioni per la compilazione dei questionari;
    - piano dei controlli per la validazione, costruzione e correzione del data base dei dati rilevati;
    - tracciato record e regole di compatibilità del questionario online.
  - f) raccolta diretta dei dati attraverso l'utilizzo di un questionario da somministrare *on-line* ai responsabili dei musei e delle istituzioni similari o, nei casi in cui questo non fosse possibile, attraverso questionari inviati tramite mail;
  - g) monitoraggio dell'andamento delle rilevazioni;
  - h) piano dei solleciti ai non rispondenti durante la rilevazione;
  - i) definizione, congiuntamente al MIC e alle Regioni, delle procedure informatiche per la registrazione controllata dei dati;
  - j) spedizione della lettera informativa con relative credenziali di accesso, a firma del Presidente dell'Istat;
  - k) formazione del personale delle Regioni incaricato di seguire il processo di rilevazione;
  - l) coordinamento e assistenza alle Regioni durante la fase di raccolta dei dati;
  - m) correzione, validazione, elaborazione e diffusione dei dati definitivi.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 del Protocollo d'intesa, **le Regioni**, che avendo aderito al presente documento collaborano attivamente alla rilevazione in qualità di organi intermedi di rilevazione e di soggetti compartecipanti all'indagine, si impegnano a svolgere – attraverso i propri Uffici di statistica e in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali – le seguenti attività in base all'adesione, con rinnovo annuale, a ciascuna indagine considerata:
- a) nomina di un referente territoriale responsabile del coordinamento delle attività previste nell'ambito delle rilevazioni;
  - b) promozione, informazione e divulgazione delle finalità e dei risultati delle rilevazioni attraverso i propri canali e strumenti informativi ritenuti più adeguati;
  - c) verifica ed eventuale aggiornamento e/o integrazione dell'indirizzario delle unità oggetto di rilevazione con l'elenco delle stesse unità prodotto dall'Istat;
  - d) assistenza ai rispondenti nella compilazione del questionario per le unità di rilevazione sul territorio di propria competenza;
  - e) sollecito delle unità non rispondenti preferibilmente tramite posta elettronica e/o con altri mezzi ritenuti più idonei (telefono, notizie sul web, ecc.);
  - f) acquisizione degli eventuali questionari compilati off line dai rispondenti e registrazione delle informazioni e dei dati in essi riportati, attraverso l'utilizzo dell'applicazione online sviluppata e messa a disposizione dall'Istat e sulla base del piano di registrazione e di controllo concordato dalle Parti;
  - g) raccolta, registrazione e trasmissione all'Istat delle informazioni e dei dati relativi ai musei e agli istituti simili e alle biblioteche, che siano già nella disponibilità delle Regioni ed eventualmente contenuti nei loro sistemi informativi e che corrispondano a quelli richiesti ai fini delle indagini in oggetto, sia riguardo ai contenuti informativi che al riferimento temporale. A tal fine le Regioni provvedono, attraverso i propri Uffici di statistica, alla validazione e organizzazione di tali dati secondo il tracciato record predisposto dall'Istat, nonché alla loro trasmissione all'Istat, per le finalità della rilevazione statistica e per la successiva diffusione.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del Protocollo d'intesa, **il MIC**, attraverso il proprio Ufficio di statistica e le strutture tecniche delle Direzioni generali competenti, si impegna a svolgere le seguenti attività in qualità di organo intermedio di rilevazione e di soggetto compartecipante all'indagine:
- a) nominare un referente centrale, responsabile del coordinamento delle attività di competenza previste dal presente documento;
  - b) collaborare alla verifica, all'aggiornamento e all'integrazione dell'indirizzario delle unità oggetto di rilevazione;
  - c) promuovere e divulgare le finalità e le modalità della rilevazione attraverso i propri canali e strumenti informativi, al fine di sensibilizzare e sollecitare la collaborazione delle istituzioni museali e in particolare di quelle statali;
  - d) raccogliere, registrare e trasmettere, attraverso il questionario online dell'Istat, i dati relativi alle istituzioni e ai luoghi della cultura statali previsti ai fini dell'indagine, o quelli eventualmente già contenuti nei propri sistemi informativi (es: Sistan, Sistema museale nazionale, Anagrafe ICCU, etc.);
  - e) collaborare per armonizzare le modalità di quantificazione dei livelli di utenza dei musei e degli istituti simili statali, in termini di biglietti e visitatori, al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati relativi al numero di biglietti rilevati dal MIC con il numero dei visitatori (accessi) raccolti nell'ambito dell'indagine sui "Musei e le istituzioni simili" dell'Istat;
  - f) acquisire la lista anagrafica delle unità riveduta annualmente, ai fini dell'aggiornamento, dell'integrazione e dell'armonizzazione delle informazioni contenute nel Sistema museale nazionale (per l'indagine sui musei) e nell'Anagrafe delle biblioteche dell'ICCU (per l'indagine sulle biblioteche).
4. Tutte le Parti si impegnano a promuovere iniziative autonome e/o congiunte a carattere editoriale e seminariale per la presentazione e la divulgazione dei risultati prodotti attraverso le indagini sui musei e sulle biblioteche, per favorirne la piena valorizzazione e l'utilizzo a livello locale e nazionale.

#### **4. Unità oggetto di rilevazione delle rilevazioni statistiche**

1. La definizione delle unità che compongono la popolazione di riferimento è condotta dall'Istat in collaborazione con le Regioni e con il MIC, sulla base di definizioni coerenti e condivise. Nello specifico costituiranno la popolazione oggetto della rilevazione:
  - per l'indagine sui Musei e le istituzioni similari, tutte le strutture espositive pubbliche e private (musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche, monumenti e altre strutture espositive a carattere permanente, accessibili al pubblico e con fruizione regolamentata) presenti sul territorio nazionale e attive nell'anno di riferimento dell'indagine.
  - per l'indagine sulle Biblioteche, tutte le biblioteche pubbliche e private, aperte ad una utenza esterna che svolgono servizio di conservazione e consultazione con regolarità e continuità sul territorio nazionale nell'anno di riferimento della rilevazione.
2. L'individuazione e la mappatura delle unità che compongono la popolazione di riferimento è condotta dall'Istat in collaborazione con le Regioni e con il MIC, in modo da garantire l'eshaustività dell'indagine e la piena rappresentatività delle informazioni statistiche raccolte e tenendo conto delle informazioni anagrafiche disponibili presso le eventuali banche dati in possesso delle Parti.
3. L'acquisizione e la verifica dei dati anagrafici disponibili è condotta dall'Istat in collaborazione con le Regioni e con il MIC e sarà articolata nelle seguenti attività:
  - a) ricognizione inventariale delle fonti statistiche, amministrative e informative disponibili (archivi amministrativi, banche dati, registri, elenchi, pubblicazioni, siti web, ecc.);
  - b) acquisizione, analisi e integrazione dei dati anagrafici raccolti ed elaborazione di una lista anagrafica unica;
  - c) verifica, *screening* e validazione dell'indirizzario finale unico delle unità oggetto di rilevazione.

#### **5. Contenuti informativi**

1. Le informazioni e i dati da raccogliere ai fini dell'indagine sono definiti e concordati dalle Parti nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 del Protocollo d'intesa (cfr. paragrafo 9). Le linee guida fondamentali per la definizione dei contenuti del modello di rilevazione sono:
  - a) la continuità nell'aggiornamento dei dati strutturali rilevati in occasione delle edizioni precedenti delle indagini statistiche condotte dall'Istat;
  - b) la selettività dei contenuti informativi specificamente orientati alla descrizione di poche caratteristiche fondamentali (variabili chiave);
  - c) l'approfondimento di alcuni temi di particolare interesse, che saranno di volta in volta concordati nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico, in base alle specifiche esigenze informative di attualità, legate a fenomeni emergenti.

#### **6. Modalità di acquisizione dei dati**

1. Per la raccolta diretta dei dati previsti ai fini della rilevazione statistica, saranno predisposti dall'Istat questionari strutturati ed auto compilabili *online*, corredati delle principali definizioni e delle istruzioni necessarie per una corretta compilazione, nonché delle funzionalità necessarie per l'autenticazione del rispondente (tramite *Userid* e *Password*) e l'acquisizione controllata dei dati.
2. Alle unità oggetto di rilevazione sarà inviata una lettera dell'Istat contenente la presentazione dell'indagine, la richiesta di fornire i dati e le informazioni, compilando il questionario online, nonché le *Userid* e le *Password* necessarie al rispondente per accedere al sistema di acquisizione online dei dati. Ove ciò risultasse opportuno, le Regioni potranno inviare una propria comunicazione ai rispondenti per l'avvio della rilevazione. All'inizio delle attività di

rilevazione Istat provvederà a sensibilizzare i rispondenti anche tramite una comunicazione pubblica.

3. Qualora un rispondente non abbia la possibilità di provvedere alla compilazione online, potrà richiedere all'Istat una copia del questionario, il quale gli sarà inviato per mail o per PEC con richiesta di restituirlo compilato all'Istat stesso (o eventualmente alla Regione di appartenenza che svolga il ruolo di organo intermedio di rilevazione, qualora concordato e previsto).
4. L'Istat si avvarrà della collaborazione di una società di servizi esterna per la realizzazione delle diverse fasi della raccolta dati e provvede ad attivare un servizio di assistenza telefonica per supportare i rispondenti nella compilazione dei questionari.
5. Gli eventuali solleciti delle unità non rispondenti effettuati dall'Istat o dalla società esterna saranno effettuati preferibilmente tramite telefono e posta elettronica.
6. Il monitoraggio della rilevazione sarà effettuato in modo da controllare l'andamento della rilevazione in tempo reale, utilizzando le funzionalità dei questionari online sviluppati dall'Istat, nonché della piattaforma informatica correntemente adottata dall'Istituto stesso come cornice *hw* e *sw* per la pubblicazione dei questionari online e per lo scambio di file di dati, al fine di garantire l'autenticità e la sicurezza dei dati trasmessi e il rispetto delle procedure previste dalla normativa per la protezione dei dati personali. L'applicazione sviluppata dall'Istat per l'acquisizione online dei dati e il monitoraggio della rilevazione permetterà di incrementare l'efficienza della rilevazione e la qualità dei dati raccolti, poiché consentirà di:
  - a) evitare l'utilizzo di rilevatori sul campo;
  - b) sottoporre agli intervistati un questionario parzialmente pre-compilato, in modo da richiedere solo la verifica e l'eventuale aggiornamento delle informazioni già acquisite nel corso delle precedenti edizioni dell'indagine o comunque già disponibili anche attraverso altre fonti;
  - c) supportare gli intervistati nella compilazione dei questionari, predisponendo appositi filtri e regole di percorso e personalizzando il *wording* dei quesiti;
  - d) effettuare un *check* automatico delle informazioni fornite con l'individuazione in tempo reale di risposte incompatibili, errori di consistenza (incoerenze formali e di *range*), incongruenze e omissioni;
  - e) produrre un'efficace messaggistica di errore, in modo da permettere al rispondente di risolvere eventuali dubbi o difficoltà di compilazione contestualmente alla compilazione;
  - f) gestire in modo automatico il monitoraggio della rilevazione e le eventuali attività di sollecito secondo protocolli predefiniti;
  - g) configurare l'accesso e l'utilizzo del sistema di acquisizione dati per differenti ruoli utente (rispondente, organo intermedio, ecc.), in modo che, sulla base di specifiche autorizzazioni, siano abilitati alle diverse funzioni previste (solo lettura, lettura e scrittura, modifica dei dati registrati, ecc.);
  - h) rendere immediatamente accessibili e disponibili al MIC e alle Regioni che collaborano con l'Istat, in qualità di organi intermedi di rilevazione e soggetti partecipanti all'indagine, i microdati raccolti, relativi al territorio o all'amministrazione di propria competenza, attraverso il *download* degli stessi dalla piattaforma del sistema informativo "esclusivamente per finalità statistiche".
7. Le Parti che hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa provvederanno a comunicare l'avvio delle attività di rilevazione all'opinione pubblica e agli operatori e alle istituzioni del mondo della cultura, nello stesso momento e con modalità e tempistiche preventivamente concordate.

## **7. Disponibilità e utilizzo dei dati delle rilevazioni statistiche**

1. L'Istat provvede all'elaborazione statistica dei dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche di cui è titolare e alla diffusione dei risultati con il massimo livello di dettaglio settoriale e territoriale possibile, in conformità con quanto indicato nel Programma statistico nazionale (PSN).
2. In particolare, l'Istat rende disponibili i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche IST-02424 e IST-02777 in forma disaggregata, in modo che possano essere diffusi anche con riferimento alla singola unità di rilevazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 322/1989, dal Programma statistico nazionale e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Al fine di valorizzare le informazioni raccolte, dopo che l'Istat avrà diffuso i risultati delle indagini secondo le modalità dichiarate nel PSN in vigore, il MIC e le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni istituzionali, potranno utilizzare i dati rilevati dall'Istat non coperti dal segreto statistico – nello specifico quelli relativi a Tipologia; Servizi erogati; Dotazione di supporti alla fruizione; Caratteristiche del personale; Caratteristiche del patrimonio conservato; Attività svolte; Utenti; Dotazione e caratteristiche delle strutture e delle forme di gestione; Modalità di accesso; Introiti e spese; Numero di visitatori; Rapporti con il territorio – nonché pubblicarli a fini divulgativi nei propri sistemi informativi on-line, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico, gli uffici di statistica del MIC e delle Regioni che collaborano alle rilevazioni statistiche dell'Istat in qualità di organi intermedi di rilevazione possono utilizzare, per la realizzazione di trattamenti statistici strumentali alle proprie competenze e funzioni, i dati relativi al territorio di propria competenza e pubblicarli, anche prima della pubblicazione dei dati definitivi da parte dell'Istat, in forma aggregata specificandone la fonte e la natura di "dati provvisori". Ogni forma di pubblicazione deve essere concordata dall'Ufficio di statistica del MIC o della Regione interessata con l'Istat per quanto riguarda sia il calendario e le modalità di diffusione, sia le variabili e i contenuti informativi.
5. I trattamenti di dati personali di cui ai precedenti punti 3 e 4, rientrando nell'ambito di titolarità del MIC e/o delle Regioni, comportano la piena e diretta assunzione di responsabilità delle Parti interessate in ordine all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico.

## **8. Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico**

1. L'Istat, le Regioni, il MIC si impegnano a definire nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 del Protocollo d'intesa i contenuti informativi e le modalità di realizzazione delle rilevazioni statistiche per gli aspetti non direttamente stabiliti dal presente documento o per i quali quest'ultimo prevede che le decisioni siano concordate dalle Parti.



## 9. Protezione dei dati personali e segreto statistico

1. Il trattamento di dati personali finalizzato alla realizzazione delle rilevazioni statistiche IST-02424 e IST-02777 sarà effettuato nel rispetto Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle disposizioni dettate dagli artt. 6-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia, rispettivamente, di trattamenti di dati personali, segreto d'ufficio e accesso ai dati statistici, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, in materia di diffusione delle variabili in forma disaggregata.
2. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al precedente punto 1 è l'Istat; le Regioni aderenti e il Ministero della cultura sono soggetti partecipanti e organi intermedi di rilevazione e collaborano con l'Istat al trattamento dei dati personali come responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto stabilito al paragrafo 10 del presente documento.
3. Per quanto concerne gli altri soggetti ai quali sia attribuito il ruolo di organi intermedi di rilevazione, indicati nelle schede PSN relative alle indagini IST-02424 e IST-02777 (ad es. le associazioni di categoria dei musei), qualora trattino dati personali per conto dell'Istat, saranno nominati da quest'ultimo responsabili del trattamento ai sensi e con le modalità prescritte dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

## 10. Nomina Responsabili del trattamento dei dati

1. Le attività di cui al presente documento comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento"), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e ss.mm.ii, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");
2. L'Istat, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali di cui al precedente punto 1 (di seguito "Titolare"), per le operazioni di trattamento effettuate per proprio conto dalle Regioni e dalle Province autonome (di seguito congiuntamente "Regioni") aderenti al Protocollo d'intesa e dal Ministero della Cultura nomina:
  - i responsabili degli Uffici di statistica delle Regioni e, per le strutture regionali competenti in materia di beni culturali che collaborano con l'Ufficio di statistica della Regione, la persona designata da ciascuna struttura, il cui nominativo dovrà essere comunicato dalla Regione all'Istat al momento dell'adesione al Protocollo,
  - il responsabile dell'Ufficio di statistica del Ministero della Cultura e, con specifico riferimento all'indagine sulle Biblioteche (codice Ist-02777), il responsabile dell'Ufficio Anagrafe delle biblioteche Italiane dell'ICCU-Istituto centrale del catalogo unico.

responsabili del trattamento dei dati personali (di seguito "Responsabile"), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento.

### 3. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

- *Oggetto*: realizzazione delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'esecuzione dell'indagine sui Musei e gli istituti similari (codice IST-02424) e dell'indagine sulle Biblioteche (codice Ist-02777);
- *Durata*: per la durata del Protocollo. La presente nomina a Responsabile decade nel momento in cui la Regione revoca la propria adesione al Protocollo d'intesa;
- *Finalità*: il trattamento dei dati personali è finalizzato,
  - i) per l'indagine IST-02424, all'integrazione e all'aggiornamento dell'anagrafe degli istituti museali e alla raccolta dei dati presso i rispondenti o presso gli archivi del Responsabile;
  - ii) per l'indagine IST-02777, all'integrazione e all'aggiornamento dell'anagrafe delle biblioteche e alla raccolta dei dati presso i rispondenti o presso gli archivi del Responsabile;

- *Natura del trattamento*: le operazioni di trattamento dei dati personali sono esclusivamente quelle necessarie allo svolgimento delle attività indicate:
  - i) per le Regioni, al paragrafo 3, punto 2, del presente documento, con particolare riguardo alle lett. c), d), e), f) e g). L'ambito del trattamento di ciascun Responsabile è definito in relazione alle modalità di partecipazione alle indagini scelto dalla Regione e comunicato all'inizio di ogni edizione delle due indagini con apposita comunicazione al Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 del Protocollo d'intesa e da questo verbalizzata;
  - ii) per il Ministero della Cultura, al paragrafo 3, punto 3, del presente documento, con particolare riguardo alle lett. b) e d). L'ambito del trattamento del Responsabile nominato presso l'Ufficio di statistica del Ministero è riferito all'indagine IST-02424 mentre quello del Responsabile nominato presso l'ICCU è riferito all'indagine IST-02727;
- *Tipologia di dati personali trattati*: per entrambe le indagini,
  - i) recapiti dei referenti per la compilazione del questionario (numero telefonico, e-mail, PEC), utilizzati per chiedere chiarimenti sulle informazioni fornite dal rispondente attraverso il questionario di indagine, in relazione al modello di partecipazione scelto dal Responsabile, per le Regioni;
  - ii) dati anagrafici dei Musei e delle Biblioteche, laddove le informazioni siano riconducibili a persone fisiche identificabili (es. privato cittadino, socio di società di persone, altra persona fisica titolare o gestore di un Museo o di una Biblioteca), utilizzati per l'aggiornamento e/o l'integrazione delle liste delle unità oggetto di rilevazione predisposte dal Titolare, in relazione al modello di partecipazione scelto dal Responsabile, per le Regioni;
  - iii) dati contenuti nel questionario predisposto dall'Istat, laddove le informazioni siano riconducibili a persone fisiche identificabili (es. privato cittadino, socio di società di persone, altra persona fisica titolare o gestore di un Museo o di una Biblioteca), utilizzati per le attività di raccolta, registrazione, validazione e trasmissione all'Istat, in relazione al modello di partecipazione scelto dal Responsabile, per le Regioni;
- *Categorie di interessati*: i dati personali riguardano,
  - i) referenti per la compilazione del questionario;
  - ii) privati cittadini, soci di società di persone, altre persone fisiche titolari o gestori di un Museo o di una Biblioteca.

#### 4. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Con riferimento alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati, il Titolare si impegna a svolgere le attività indicate al paragrafo 3, punto 1, del presente documento, con particolare riguardo a:

- fornire al Responsabile gli strumenti e i materiali di cui alla lett. e) del suddetto paragrafo 3, punto 1;
- rendere agli interessati le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, attraverso l'invio della lettera informativa di cui alla lett. j) del citato paragrafo 3, punto 1;
- fornire al Responsabile e documentare per iscritto, prima e durante il trattamento, le istruzioni necessarie a garantire che le operazioni di cui al punto 3 del presente paragrafo si svolgano in conformità al Regolamento;
- vigilare durante tutta la durata del trattamento sul rispetto da parte del Responsabile degli obblighi previsti dal presente paragrafo e dal Regolamento, nonché a supervisionare il trattamento effettuato dal Responsabile per conto del Titolare ove ritenuto necessario anche conducendo audit e ispezioni.

#### 5. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Nello svolgimento delle operazioni di trattamento di cui al punto 3 del presente paragrafo, il Responsabile, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati, nonché

dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

- trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni disciplinati dal Regolamento, dal Codice, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale adottati dal Garante per la protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, ivi incluso il presente documento e, in particolare, il paragrafo 10, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Al di fuori di tale caso, il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartita da quest'ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
- trattare i dati personali soltanto per le finalità indicate al punto 3 del presente paragrafo, salvo ulteriori istruzioni del Titolare;
- non utilizzare autonomamente i dati personali di cui venga a conoscenza per scopi diversi da quelli di cui alle attività del presente documento;
- non comunicare, trasferire o diffondere, né in tutto né in parte, i dati personali trattati nell'ambito delle attività di cui al presente documento senza la previa autorizzazione del Titolare;
- adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- assistere il Titolare nell'ottemperare all'obbligo di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento nei tempi previsti dall'articolo 12 del Regolamento stesso. A tal fine:
  - o il Responsabile fornisce tempestivamente, e comunque entro il termine di volta in volta indicato dal Titolare, le informazioni dallo stesso richieste;
  - o qualora gli interessati esercitino i propri diritti presso il Responsabile, quest'ultimo inoltra le istanze al Titolare senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dalla ricezione, inviandole all'indirizzo [responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it);
- fermo restando il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, adottare, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del livello di rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In particolare, il Responsabile si impegna a perseguire il seguente obiettivo minimo di sicurezza: impedire l'accesso ai dati a persone non autorizzate e l'utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle indicate al punto 1 del presente paragrafo.

Il Responsabile si impegna, inoltre, a procedere a una costante verifica delle misure di sicurezza, notificando al Titolare qualunque modifica allo «stato dell'arte» che possa compromettere l'efficacia delle misure adottate, anche al fine di garantirne l'adeguatezza rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati, che possono evolvere nel tempo;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di notifica al Garante per la protezione dei dati personali delle violazioni dei dati personali (cd. *data breach*) e di comunicazione delle stesse agli interessati, di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento. A tal fine, in caso di violazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, il Responsabile informa quest'ultimo senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro due ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, inviando apposita comunicazione all'indirizzo [19](mailto:responsabileprotezio-</a></li></ul></div><div data-bbox=)

[nedati@istat.it](mailto:nedati@istat.it). Nelle successive 72 ore, al fine di permettere al Titolare di valutare la necessità di notificare la violazione all'Autorità di controllo nei termini previsti all'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento, il Responsabile ha il dovere di assistere il Titolare nella definizione della istruttoria dell'incidente. La comunicazione al Titolare contiene almeno:

- a) una descrizione della natura e del contesto della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, le categorie di dati personali e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali oggetto di violazione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, il Responsabile non possa fornire tutte le informazioni sopra indicate contemporaneamente, la comunicazione iniziale al Titolare contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite dal Responsabile successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo o debba provvedere alla comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, il Responsabile si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tali attività;

- non ricorrere a un altro Responsabile (di seguito sub-Responsabile) senza la preventiva autorizzazione scritta del Titolare. A tal fine, il Responsabile invia una richiesta scritta al Titolare, specificando i dati identificativi del soggetto che intende designare come sub-Responsabile, le attività di trattamento che intende affidargli e ogni informazione utile a dimostrare che il sub-Responsabile proposto presenti garanzie sufficienti in termini di misure tecniche e organizzative, conoscenze specifiche, affidabilità e risorse, come richiesto dall'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento. Il Titolare provvede entro 15 giorni lavorativi a concedere o negare l'autorizzazione alla nomina del sub-Responsabile; decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione del Titolare si intende negata.

Ogniqualevolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto con il Responsabile, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente atto di designazione. Qualora il sub-Responsabile designato dal Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi;

- garantire che i propri dipendenti e/o le persone che effettuano il trattamento dei dati per conto del Titolare sotto la propria autorità:
  - o siano autorizzati, con atto scritto, al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento dei compiti a ciascuno di essi affidato;
  - o si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - o abbiano ricevuto la formazione e le istruzioni necessarie;
- ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento, tenere il Registro delle attività di trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale Registro a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, con particolare riferimento al paragrafo 10, nonché a consentire e a contribuire alle attività di verifica, comprese le eventuali ispezioni disposte dal Titolare, per accertare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate dal Responsabile e la conformità del trattamento alle istruzioni ricevute e alle norme in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso.

Nel caso in cui, all'esito delle attività di verifica, audit e ispezione sopra indicate, le misure adottate dal Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto alle istruzioni ricevute o, comunque, inidonee ad assicurare la conformità al Regolamento, il Titolare diffiderà il Responsabile ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'articolo 1454 c.c., il Titolare potrà risolvere Protocollo d'intesa configurando grave inadempimento ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di intesa;

- avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni o di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di controllo avente ad oggetto il trattamento di dati effettuato per suo conto, nonché ad assistere il Titolare nel caso di richieste formulate a quest'ultimo dall'Autorità di controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile in ragione del presente documento;
- al termine di ciascuna edizione dell'indagine IST-02424 e IST-02777 il Responsabile attende una comunicazione scritta del Titolare contenente le istruzioni per la restituzione o la cancellazione dei dati trattati per suo conto;
- comunicare al Titolare, all'atto di adesione al Protocollo d'intesa, il nome e i dati di contatto del proprio "Responsabile della protezione dei dati";
- il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Titolare per ogni questione concernente la materia della protezione dei dati personali.

## 6. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali, nonché al Protocollo d'intesa e al presente documento.

Laddove non specificato, tutte le comunicazioni al Titolare che il Responsabile è obbligato ad effettuare ai sensi del presente paragrafo devono pervenire al seguente indirizzo: [ambienteterritorio@postacert.istat.it](mailto:ambienteterritorio@postacert.istat.it).

Qualora, durante l'esecuzione del Protocollo d'intesa, intervenga una modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica o organizzativa) in tema di sicurezza o trattamento dei dati personali, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare – nei limiti delle proprie competenze tecniche e organizzative e delle proprie risorse – affinché siano individuate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.